



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N° 36 del 08/05/2018

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.
-----------------	---

Il giorno **otto**, del mese di **Maggio**, dell'anno 2018 alle ore **20:30**, presso sala giunta - Comune di Bellusco, convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte, gli Assessori dell'Unione si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi consegnato.

Assume la presidenza **il Presidente dell'Unione Roberto Invernizzi**.

Assiste la seduta **il Segretario dell'Unione Pepe Dott.ssa Lucia**.

Dei Signori componenti la Giunta dell'Unione:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
INVERNIZZI ROBERTO	Presidente	X
MONTI GIORGIO	Vice Presidente	X
COLOMBO MAURO	Assessore	X
MISANI DANIELE	Assessore	
DOZIO CLAUDIO	Assessore	
FUMAGALLI GIULIA	Assessore	X

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta dell'Unione ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.
-----------------	---

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che l'Ente Unione non si è ancora dotata di un regolamento degli uffici e dei servizi, che è in fase di elaborazione a cura degli uffici preposti;

Riscontrata la necessità di approvare un testo regolamentare che disciplini il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD), ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001;

Visto lo schema di "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari", composto da n. 13 articoli e ritenuto di approvarlo, allegandolo alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso costituirà, ad ogni effetto, parte integrante del "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" di prossima approvazione;

Dato atto che il Regolamento in esame trova fondamento nelle seguenti disposizioni normative disciplinanti la materia:

- art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare) del D.lgs. n. 165/2001, ove al comma 2, dispone: "2. Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.";

Dato atto che il Regolamento in esame attribuisce la funzione di Responsabile dell'UPD al Segretario Generale, recependo in tal modo le più recenti indicazioni formulate, in proposito, dall'ANAC con nota del 06/11/2015 - Prot. 0148861/PRES-SGPRES;

Riscontrata la propria competenza ad approvare i Regolamenti organizzativi in materia di gestione degli uffici e del personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera a), e dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso Responsabile di settore competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL – allegato – dando atto che il presente provvedimento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto dell'Unione vigente;

Con voto unanime favorevole reso per alzata di mano

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa esposte, di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel testo composto da n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente regolamento sul sito Web istituzionale del dell'Unione – Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali;

3) di comunicare l'avvenuta approvazione del suddetto Regolamento, per opportuna conoscenza – a cura del Servizio Personale – a tutto il personale comunale, alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U., nonché all'OIV dell'Ente;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Allegati: 1) parere

2) regolamento per il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giorgio Vitali

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Roberto Invernizzi

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe Dott.ssa Lucia

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 22/05/2018

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe dott.ssa Lucia

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

INDICE

Art. 1	Contenuto del Regolamento
Art. 2	Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
Art. 3	Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
Art. 4	Designazione dei componenti - Modalità
Art. 5	Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
Art. 6	Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza
Art. 7	Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato
Art.8	Le sanzioni disciplinari
Art. 9	Riapertura del procedimentodisciplinare
Art. 10	Riabilitazione disciplinare
Art. 11	Rinvio alle norme generali
Art. 12	Pubblicità
Art. 13	Norma Transitoria

Art. 1 Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua e disciplina il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 5 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago è individuato in una Commissione così composta:
 - Segretario Generale dell'Unione con funzioni di Presidente
 - Il Responsabile dell'Ufficio Personale con funzioni di componente (ove fosse coinvolto il personale del settore risorse umane – segreteria viene individuata un'altra Posizione Organizzativa dell'Ente);
 - un componente esterno, esperto in diritto del lavoro pubblico, individuato con procedura selettiva.

Art. 3 Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è deputato alla celebrazione del procedimento disciplinare e all'adozione dei relativi provvedimenti nei confronti dei dipendenti dell'ente per le infrazioni di maggiore gravità secondo la vigente normativa.
2. Per le infrazioni diverse da quelle previste dal comma 1, il responsabile della struttura, titolare di posizione organizzativa, provvede secondo le forme e i termini di cui al comma 2 dell'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 fatta salva l'eventuale diversa disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di categoria.
3. Per i dipendenti titolari di posizione organizzativa l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito dal Segretario dell'Unione e dal componente esterno.

Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità

1. Il Responsabile, chiamato a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 2, è designato fra i Responsabili comunali in servizio, a tempo indeterminato e titolare di posizione organizzativa, che non abbia procedimenti disciplinari in corso e che non li abbia subiti negli ultimi tre anni.
2. La designazione è fatta dalla Giunta dell'Unione, sentita la RSU.

Art. 5 Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito con delibera di Giunta dell'Unione.
2. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari funziona fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

3. Per la validità delle sedute dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di disciplina è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.
4. Le sedute non sono pubbliche, alla trattazione verbale è ammesso solo il dipendente interessato ed i suoi eventuali procuratori e, chiusa la trattazione verbale ed invitati i convocati ad uscire, la Commissione si ritira a deliberare in seduta riservata.
5. Di tutte le sedute è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 6 Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza

1. Il Presidente e i Componenti dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dalla legge.
2. Nei casi di mancata astensione obbligatoria la ricusazione è proposta con richiesta del convocato, comunicata, al Presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.
3. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sentito il ricusato che, comunque, è tenuto ad astenersi dal voto.
4. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
5. E' causa di decadenza dall'incarico di componente dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari:
 - a. rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali o aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con dette organizzazioni;
 - b. rivestire o aver rivestito negli ultimi due ,anni il mandato di Consigliere e/o
 - c. Assessore del Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago;
 - d. di assentarsi senza giustificazione ad una seduta.
6. La causa di decadenza è contestata per iscritto dal Presidente con assegnazione del termine perentorio di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o giustificazioni trascorsi i quali il Presidente, sentito l'altro componente della commissione, decide in merito e ne dà comunicazione all'interessato e al Sindaco.
7. In caso di incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza, la Giunta dell'Unione provvede direttamente alla sostituzione del componente interno o mediante indizione di nuova procedura di selettiva qualora debba essere sostituito il componente esterno.

Art. 7 Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento disponendo l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione.
2. La decisione viene notificata al dipendente nelle forme previste dalla legge e, contestualmente, all'Ufficio personale al quale spetta l'esecuzione del

provvedimento.

Art. 8 Le sanzioni disciplinari

1. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dal contratto collettivo nazionale fatta salva diversa disposizione di legge.

Art 9 Riapertura del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente sanzionato o gli aventi diritto al trattamento di quiescenza adducono nuovi fatti o prove tali da far ritenere che possa essere applicata una sanzione minore o si possa pervenire al proscioglimento da qualsiasi addebito.
2. La riapertura del procedimento è disposta dal Segretario Generale, che si avvale dell'ufficio Personale il quale rinvia il caso all'esame dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta e preclude ogni possibilità di irrogare al dipendente già colpito una sanzione più grave di quella precedentemente inflitta.
4. Qualora, in seguito al nuovo procedimento, il dipendente venga prosciolto o venga proposta una sanzione meno grave, gli sarà corrisposta la retribuzione, eventualmente non percepita, salva la detrazione di quanto erogato quale assegno alimentare. Questo anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dagli aventi diritto al trattamento di quiescenza.

Ari. 10 Riabilitazione disciplinare

1. Il dipendente cui siano state inflitte sanzioni disciplinari è riabilitato decorsi tre anni dalla data di azione dell'ultimo provvedimento disciplinare fatta salva diversa disposizione di legge o di contratto collettivo.
2. La riabilitazione annulla, senza efficacia retroattiva, tutti gli effetti della sanzione disciplinare.
3. La riabilitazione, che è pronunciata con provvedimento del Segretario Generale, non è ammessa ove il dipendente, nel periodo di tempo considerato nel precedente comma, abbia subito altro provvedimento disciplinare.

Art.11 Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che trovano immediata applicazione senza necessità di recepimento da parte del Comune.

Art. 12 Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in analogia a quanto previsto per il codice disciplinare dall'art. 55 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 13 Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento di adozione ed eseguibilità della relativa delibera di approvazione.